

Istruzioni Operative n. 71

A tutti i CAA

Loro sedi

- Alla **Coldiretti**
Via XXIV Maggio, 43
00187 Roma
- Alla **Confagricoltura**
Corso Vittorio Emanuele, 101
00186 Roma
- Alla **CIA**
Via Mariano Fortuny, 20
00196 Roma
- Alla **COPAGRI**
Via Calabria, 32
00187 Roma
- All' **ASSITOL**
Piazza di Campitelli, 3
00186 Roma
- Alla **FEDEROLIO**
Via delle Conce, 20
00154 Roma
- All' **UNAPOL**
Via San Damaso, 13
00165 Roma
- All' **UNAPROL**
Via Rocca di Papa, 12
00179 Roma

Alla **C.N.O.**

Via Piave n. 8
00187 Roma

Alla **Lega Coop Agroalimentare**

Via Guattani, 9
00153 Roma

All' **UNASCO**

Via Tevere, 20
00198 Roma

All' **AIPO**

Via Alberico II, 35
00193 Roma

Alla **Fedagri – Confcooperative**

Via Torino, 146
00184 Roma

All' **AGCI**

Via Angelo Bargoni, 78
00153 Roma

All' **Unione Nazionale Frantoiani Oleari
UNFO**

Via Nomentana, 303
00162 Roma

Ai **Frantoiani d'Italia**

Via Pia, 46
00049 Velletri (RM)

All' **AIFO - Associazione Italiana
Frantoiani Oleari**

Via Rocca di Papa, 12
00179 ROMA

Ai **Soggetti interessati**

E, p.c.

**Area Coordinamento AGEA
SEDE**

OGGETTO: REG. (UE) N. 2019/1882 che dispone la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva vergine, disciplinato dal Reg. (CE) n. 1308/2013 e dai Regg. U.E. nn. 2016/1238 e 2016/1240.

Errata Corrigere: le presenti istruzioni operative annullano e sostituiscono le istruzioni operative n. 65 del 22 novembre 2019

1. Premessa

Con Reg. (UE) n. 2019/1882, l'Unione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dell'olio di oliva vergine, disciplinato dal Reg. (CE) n. 1308/2013 e dai Regg. U.E. nn. 2016/1238 e 2016/1240, che regolano le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

L'olio di oliva vergine ammissibile all'aiuto all'ammasso privato è quello indicato all'articolo 1, par 1. del Reg. UE 2019/1882, così come definito all'allegato VII, parte VIII, punto 1, del Reg. CE n.1308/2013, e l'importo dell'aiuto è stabilito mediante gara, a norma dell'art. 43 del Reg. UE 2016/1240.

Partecipano alla gara in questione, ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (CE) n. 1308/2013, gli operatori del settore dell'olio di oliva definiti all'art. 3 del Reg. (CE) n. 2153/2005 della Commissione e che soddisfano i requisiti indicati all'allegato VII del reg. UE n. 2016/1238, e riconosciuti ai sensi del DM 2 maggio 2006 e della circolare Agea prot. n ACIU.2009.899 del 9 giugno 2009.

Salvo quanto diversamente disposto dal Reg. (UE) n. 2019/1882, si applicano le norme comuni per la concessione di aiuti all'ammasso privato di cui al Reg. (CE) n. 1308/2013 e ai Regg. UE n. 2019/1238 e 2019/1240.

2. Fonti normative comunitarie

- Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2005, relativo al regime di aiuto all'ammasso privato di olio d'oliva.
- Regolamento (CE) n.1308/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i regolamenti (CEE) n.922/72 e 234/79, (CE) n.1037/2001 e 1234/2007;

- Regolamento delegato (UE) n.2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.2016/1240 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1882 della Commissione dell'8 novembre 2019 recante apertura di gare per l'importo dell'aiuto all'ammasso privato di olio di oliva.

3. Fonti normative nazionali

- Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti;
- Circolare Agea Coordinamento prot. ACIU.2009.899 del 09/06/2009;
- Circolare Agea Coordinamento prot. 89108 del 20/11/2019.

4. Presentazione delle offerte.

Le offerte devono essere presentate nei seguenti sotto-periodi, ciascuno dei quali scade alle ore 12:00 (ora di Bruxelles):

- a) il primo sotto-periodo ha inizio il 21 novembre 2019 e termina il 26 novembre 2019
- b) il secondo sotto-periodo ha inizio il 12 dicembre 2019 e termina il 17 dicembre 2019,
- c) il terzo sotto-periodo ha inizio il 22 gennaio 2020 e termina il 27 gennaio 2020,
- d) il quarto sotto-periodo ha inizio il 20 febbraio 2020e termina il 25 febbraio 2020.

Le offerte si riferiscono a un periodo di ammasso di 180 giorni e ciascuna di esse riguarda un quantitativo minimo di almeno 50 tonnellate.

Per ogni sotto-periodo gli operatori riconosciuti presentano una sola offerta per ciascun dei seguenti prodotti elencati all'art. 1 del reg. UE 2019/1882:

- a) Olio di oliva extra vergine;
- b) Olio di oliva vergine;
- c) Olio di oliva lampante.

L'offerta può essere presentata da un operatore che soddisfa i requisiti di cui all'allegato VII del reg. UE 2016/1238.

In particolare, può presentare offerta:

a) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla normativa nazionale vigente;

b) un frantoio per la produzione d'olio di oliva che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione vigente (D.M. n. 16059 del 23 dicembre 2013);

- Deve trattarsi di frantoi i cui impianti abbiano una capacità di estrazione pari almeno a due tonnellate di olio per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle due campagne di commercializzazione precedenti abbiano ottenuto un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva vergine.

c) un'impresa di condizionamento dell'olio di oliva che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente.

- Deve trattarsi di imprese di condizionamento che dispongano, nel territorio dello Stato membro, di una capacità pari almeno a 6 tonnellate di olio condizionato per giornata lavorativa di otto ore e che nel corso delle campagne di commercializzazione precedenti abbiano condizionato un totale di almeno 500 tonnellate di olio di oliva (art. 6 D.M. n. 16059/2013).

L'operatore deve:

- o essere iscritto alla Camera di Commercio in qualità di imprenditore del settore oleicolo;
- o avere la possibilità di disporre di impianti adeguati all'ammasso;
- o deve essere stabilito e registrato ai fini dell'IVA nell'Unione (art. 3 comma 2- Reg. UE 950/2014);
- o deve soddisfare i requisiti previsti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione del 23 dicembre 2006 e dal D.M. del 2 maggio 2006 che riporta le

disposizioni nazionali di attuazione di detto regolamento. In particolare, deve essere in possesso del riconoscimento da parte dell'Organismo Pagatore competente territorialmente in base alla residenza dell'operatore singolo o alla sede legale dell'impresa in caso di società.

L'offerta, come da fac-simile allegato (all. 1), è presentata dall'operatore avente residenza/sede legale in regioni diverse da VENETO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e TOSCANA, all'Organismo Pagatore AGEA, tramite invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo **protocollo@pec.agea.gov.it**.

La data dell'offerta è quella dell'invio della stessa tramite PEC.

L'offerente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, costituisce, inoltre, una cauzione di 50 Euro per tonnellata di prodotto oggetto dell'offerta, ai sensi dell'art. 40, del Reg. UE n.2016/1240.

L'Organismo Pagatore AGEA decide sull'ammissibilità dell'offerta sulla base degli artt. 40 e 41 del Reg. U.E. 2016/1240.

Entro il giorno successivo all'ultimo giorno di ciascun sotto-periodo di presentazione delle offerte, l'organismo Pagatore AGEA comunica all'Organismo di Coordinamento i dati delle offerte ricevute e ritenute ammissibili, per gli adempimenti di cui all'art. 3 del Reg. UE n. 2019/1882.

5. Contratti

La Commissione U.E. decide sull'importo massimo dell'aiuto, ai sensi degli artt. 43 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

L'Organismo Pagatore AGEA notifica agli offerenti l'esito della partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 42 e 44 del Reg. (UE) n. 2016/1240, entro 3 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della decisione della Commissione.

I contratti sono stipulati tra l'Organismo Pagatore AGEA, competente al riconoscimento dell'operatore ammesso all'ammasso privato, e l'operatore la cui offerta è risultata ammissibile sulla base della decisione della Commissione U.E.

Ricevuta la notifica dell'esito della partecipazione alla gara, l'operatore trasmette, tramite PEC, all'Organismo Pagatore AGEA le seguenti informazioni:

- il calendario di entrata dei prodotti all'ammasso;

- il nome e indirizzo di ciascun luogo di ammasso privato e i quantitativi corrispondenti.

Dette informazioni devono essere trasmesse all'Organismo Pagatore AGEA almeno cinque giorni lavorativi prima di cominciare a collocare i lotti all'ammasso. L'Organismo Pagatore AGEA può decidere di accettare un termine inferiore a cinque giorni lavorativi.

Dalla data di ricezione della PEC da parte dell'operatore, l'Organismo Pagatore AGEA, ovvero enti dallo stesso delegati, provvede ai controlli in conformità a quanto stabilito dagli artt. 56, 60 e 61 del Reg. (UE) n. 2016/1240.

Entro cinque giorni lavorativi dalla data di emissione della relazione di controllo di cui all'art. 61, par. 1 del Reg. U.E. 2016/1240, sempreché abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria alla conclusione del contratto così come stabilito all'art. 52 par.1, lettera c), l'Organismo Pagatore AGEA comunica all'operatore aggiudicatario il contratto considerato concluso. La data di conclusione del contratto è quella in cui l'Organismo Pagatore AGEA effettua detta notifica alla parte contraente.

I contratti sono conclusi alle condizioni previste all'art. 49 del Reg. UE 2016/1240.

Gli elementi del contratto e le obbligazioni che devono essere adempiute dal contraente sono disciplinati agli artt. 51 e 52 del Reg. (CE) n.2016/1240.

In particolare, con il contratto di ammasso privato dell'olio d'oliva, gli operatori dell'ammasso medesimo assumono le obbligazioni ivi indicate, come di seguito specificate:

- conferire e conservare all'ammasso il quantitativo contrattuale durante il periodo di ammasso contrattuale, a proprio rischio e a proprie spese, in condizioni che garantiscano il mantenimento delle caratteristiche dei prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1238 senza:
 - i) sostituire i prodotti immagazzinati,
 - ii) trasferirli in un altro luogo di ammasso privato;
- conservare i documenti di pesatura redatti al momento dell'entrata nel luogo di ammasso;
- trasmettere i documenti relativi alle operazioni di conferimento all'ammasso, compresa l'ubicazione dei lotti/partite/ contenitori/silos con i quantitativi corrispondenti, all'organismo pagatore entro cinque giorni lavorativi dal conferimento all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 3 del Reg. UE 2016/1240;
- consentire all'Organismo Pagatore AGEA di controllare in qualsiasi momento l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;

- fare in modo che il prodotto immagazzinato sia accessibile ed identificabile per ciascuna unità immagazzinata e deve essere riscontrabile su tale unità la data di conferimento all'ammasso, il numero di contratto, il prodotto ed il peso;
- tenere a disposizione, ai fini del controllo, tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consente di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso:

- (a) il numero che identifica l'impresa riconosciuta e, se necessario, lo Stato membro di produzione;
- (b) l'origine e la data di produzione;
- (c) la data di conferimento all'ammasso;
- (d) il peso
- (e) l'indirizzo del luogo di ammasso privato e le modalità per identificare rapidamente il prodotto nel suddetto luogo;
- (f) l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale e il giorno dell'effettivo ritiro dall'ammasso contrattuale.

L'operatore - o, se del caso, il responsabile del magazzino - tiene un registro nel magazzino stesso da cui risultino, ripartiti per numero di contratto, i seguenti dati:

- (a) l'identificazione dei prodotti conferiti all'ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
- (b) le date di conferimento e di svincolo dall'ammasso;
- (c) il quantitativo dei prodotti sotto ammasso per lotto/partita/contenitore/silo;
- (d) l'ubicazione dei prodotti per lotto/partita/contenitore/silo.

Il periodo di ammasso contrattuale (pari a 180 gg.) inizia il giorno successivo alla data in cui le operazioni di conferimento all'ammasso si considerano concluse conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 3, e fintanto che non siano stati sigillati i contenitori dopo il prelievo di campioni di cui all'art. 56 del Reg. U.E. 2016/1240.

In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1), se l'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale cade di sabato, domenica, o in una festività, il periodo termina con la scadenza dell'ultima ora di quel giorno.

Il periodo di ammasso contrattuale previsto all'art. 4 del Reg. U.E. 2019/1882 dura 180 giorni.

6. Conferimento del prodotto all'ammasso e svincolo

I prodotti sono conferiti nei 28 giorni successivi alla comunicazione dell'eventuale accettazione dell'offerta del contratto, il quantitativo di prodotto contrattato deve essere conferito all'ammasso con le seguenti modalità:

- i prodotti sono conferiti all'ammasso in singoli lotti/partite/contenitori/serbatoio, ognuno dei quali rappresenta il quantitativo conferito in un determinato giorno, per contratto e per luogo di ammasso;
- le operazioni di conferimento all'ammasso terminano il giorno in cui è stato conferito all'ammasso l'ultimo singolo lotto/partita/contenitore/serbatoio del quantitativo oggetto dell'offerta.

Per tutti i lotti **conferiti all'ammasso**, l'Organismo pagatore AGEA effettua i controlli, previsti all'art. 60, par. 1 e 2., del Reg. (U.E.) n. 2016/1240, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale per verificare i quantitativi contrattuali di cui all'art. 49 del Reg. UE 2016/1240.

Sono previsti durante il periodo di ammasso contrattuale controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 60, par. 3, del Reg. (U.E.) n. 2016/1240.

Alla fine del periodo di ammasso contrattuale l'organismo pagatore effettua controlli in loco per verificare l'adempimento degli obblighi contrattuali ai sensi dell'art. 60, par. 4+, del Reg. (U.E.) n. 2016/1240.

La parte contraente può effettuare lo svincolo dell'ammasso secondo i termini e le modalità previste dagli art. 53 del Reg. (UE) n. 2016/1240 e dell'art. 4 del Reg.(U.E.) n. 2019/1882, informandone l'Organismo pagatore AGEA secondo le disposizioni stabilite dallo stesso.

Lo svincolo dell'ammasso non può essere effettuato prima della scadenza dei 180 gg., previsti per la durata dello stesso.

7. Pagamenti

I pagamenti dell'aiuto sono stabiliti dall'art. 8 del Reg. (UE) n.2016/1238 e degli artt. 54 e 55 del Reg. (U.E.) n. 2016/1240. L'operatore presenta la domanda di pagamento dell'aiuto entro tre mesi dalla fine del periodo dell'ammasso contrattuale.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui sopra, conformemente all'articolo 55 del Reg. (U.E.) n. 2016/1240.

Per lo svincolo o l'incameramento delle cauzioni prestate, l'Organismo Pagatore AGEA dovranno attenersi alle norme previste agli artt. 4 e 5 del Reg. (U.E.) n. 2016/1238.

8. Controlli

I controlli sull'ammasso privato di olio di oliva sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, ovvero da enti dallo stesso delegati.

I controlli avvengono in conformità a quanto stabilito dagli art. 56, 60 e 61 del Reg. (U.E.) n. 2016/1240.

In particolare, sono previsti:

- la verifica della pesatura dei prodotti consegnati per l'aiuto all'ammasso privato dei quantitativi contrattuali in presenza dei funzionari dell'Organismo pagatore;
- un controllo documentale in loco, una verifica materiale della presenza dei lotti e dell'identificazione dei prodotti nel luogo dell'ammasso privato e un controllo fisico conformemente all'art. 60, par. 1 e 2, del Reg. (U.E.) 2016/1240, entro 30 giorni dall'inizio del periodo di ammasso contrattuale, per tutti i lotti conferiti all'ammasso;
- almeno un controllo intermedio, senza preavviso, effettuato su un campione rappresentativo del quantitativo contrattuale conformemente all'art.60, par. 3, del Reg. (U.E.) 2016/1240;
- un controllo obbligatorio alla fine del periodo di ammasso conformemente all'art 60, paragrafo 4, del Reg. (U.E.) 2016/1240.

Delle operazioni di controllo effettuate deve essere redatta specifica relazione conformemente all'art. 56, par. 4 e all'art. 61, del Reg. (U.E.) n. 2016/1240.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e ad eventuali e successive integrazioni alle presenti istruzioni operative.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO
(F. Martinelli)